

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

DOTT. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18602/2024 R.G. proposto da: Pe.AL., rappresentato e difeso dall'  
avvocato CUCCHIELLA MARIALBA (Omissis)

-ricorrente-

Contro

Ag.Da., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERO FOSCARI, 4, presso lo studio  
dell'avvocato COLAIACOVO VINCENZO (Omissis) che la rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 886/2024 depositata il  
25/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA  
ANNA RUSSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 10/11/2022, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la cessazione degli effetti  
civili del matrimonio concordatario tra le parti, disponendo l'affidamento condiviso dei

figli minori Ma., nato il (Omissis), e Pi., nato l'(Omissis), con collocazione prevalente presso la madre, e assegno per il mantenimento dei minori a carico del padre di Euro 500,00 oltre Istat, con spese mediche ripartite in ragione del 50% ciascuno. La madre dei minori ha proposto appello chiedendo l'aumento dell'assegno per il loro mantenimento. La Corte dell'Aquila, ritenuta inammissibile e irrilevante la prova testimoniale non ammessa in primo grado e reiterata in sede d'appello, ha accolto l'impugnazione portando il contributo per il mantenimento dei figli ad Euro 800,00 mensili, rilevando che la crescita dei minori comporta un aumento delle loro esigenze sicché appare incongruo un contributo di meno di 10 Euro al giorno per ciascuno, tenendo conto del netto divario reddituale tra le parti.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il padre dei minori affidandosi a due motivi; la madre si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 337 ter codice civ. e all'art. 6 L. 898/1970. Il ricorrente deduce che ha errato la Corte d'Appello a fare riferimento alle aumentate esigenze di vita dei minori dal momento che la madre non ne ha dato prova, come invece sarebbe stato suo onere; così come non è stata provata una condizione patrimoniale dell'ex coniuge migliore rispetto a quella oggetto di valutazione in primo grado.

Deduce che la revisione delle condizioni degli assegni di mantenimento richiede la dimostrazione di un cambiamento sostanziale e duraturo delle condizioni economiche; lamenta inoltre che la Corte d'Appello abbia ordinato il deposito della documentazione reddituale, omettendone poi la valutazione e limitandosi a considerare esclusivamente l'omesso deposito da parte di esso ricorrente, mentre dagli estratti conto prodotti dalla controparte si evince che tra il 2021 e il 2023 ella ha avuto rilevanti entrate economiche investite in buoni postali. Deduce che la controparte nè in primo grado nè tantomeno nel corso del giudizio di appello ha dimostrato un peggioramento della sua condizione economica che anzi dalla dichiarazione dei redditi risulta semmai migliorata. Lamenta che la Corte abbia ingiustamente valorizzato la circostanza che egli abbia terminato di pagare il mutuo nel 2023, nonostante la documentazione allegata circa la situazione debitoria pregressa e la impossibilità di far fronte ai costi di una sistemazione autonoma.

2.- Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, si rileva che la Corte di merito ha fatto riferimento a un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 13664 del 29/04/2022; Cass. n. 17055 del 03/08/2007).

Inoltre, sfugge al ricorrente che il presente giudizio non è un giudizio di revisione delle condizioni del mantenimento già passate in giudicato (*rebus sic stantibus*) ma impugnazione della decisione di primo grado sul punto. La Corte d'Appello in quanto giudice di seconda istanza era investita, in ragione dei motivi di gravame, del potere di rivedere in radice il giudizio operato dal giudice di primo grado e non solo di valutare i fatti sopravvenuti; la Corte di merito ha quindi comparato i redditi delle parti traendo significativi argomenti di prova dal rifiuto del ricorrente di depositare la documentazione reddituale, come oggi prevede espressamente l'art. 473- bis.18 c.p.c., ma come era già consentito anche nel previgente rito in virtù dell'art 116 c.p.c., e ha ritenuto che il reddito dell'odierno ricorrente fosse significativamente aumentato, considerando che anche nel passato ciò era avvenuto.

Quanto al resto, si tratta di censure di merito; risulta peraltro evidente che la Corte d'Appello ha dato rilievo decisivo piuttosto che alla considerazione del patrimonio delle parti (il risparmio della madre, l'immobile del padre) al divario tra i redditi e alle accresciute esigenze dei figli. Scegliere tra più elementi probatori quelli ritenuti decisivi e rilevanti è valutazione discrezionale del giudice del merito (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020), avendo qui peraltro la Corte d'Appello esplicitamente argomentato sulle ragioni per le quali non condivideva la valutazione già operata dal primo giudice ma comunque ragionando su una valutazione e comparazione delle condizioni economiche delle parti già effettuata e della quale ha evidenziato i profili non condivisibili.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 473-bis. 18 c.p.c. Il ricorrente deduce che la già lamentata omessa valutazione delle risultanze degli estratti conto prodotti dalla controparte integra anche un autonomo motivo di impugnazione in sede di legittimità poiché rivela una carenza nella valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente travisamento dei fatti e carenza di motivazione sulle ragioni che avrebbero determinato la Corte ad ignorare il significativo incremento patrimoniale dell'appellante rispetto a quello dell'odierno ricorrente, limitato semmai ai soli 350,00 Euro della rata di mutuo che si presume estinto nonostante l'ulteriore indebitamento documentato a causa della restituzione del prestito allo zio della ex moglie, atteso che la progressione di carriera è solo supposta. Lamenta inoltre l'omessa valutazione delle risultanze degli estratti conto prodotti dalla controparte, in base ai quali risultano accrediti sul conto della predetta appellante gli importi mensili percepiti dall'INPS per l'assegno unico incassato per intero per un importo che oscilla tra 350,00 Euro e 600,00 mensili, così disponendo anche la quota che per legge spetta all'altro genitore art. 66 c. 4 D.Lgs. 230/2021.

4.- il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con la ragione decisoria, atteso che la Corte ha comparato i redditi delle parti e ha ritenuto che fossero sufficienti a fondare un aumento dell'assegno di mantenimento rispetto a quanto stabilito in primo grado due circostanze ritenute decisive,

cioè le aumentate esigenze dei figli e l'aumento dei redditi del ricorrente che, contrariamente a quello che egli sostiene, non è "supposto" ma positivamente ritenuto in base ad argomenti di prova legittimamente utilizzabili, nel contesto di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie. La censura presenta gli stessi profili di inammissibilità del primo motivo atteso che si chiede in questa sede una rivalutazione delle prove e del giudizio di merito operato dalla Corte d'Appello.

Quanto all'assegno unico per la famiglia, esso non costituisce reddito del soggetto che lo percepisce ma un sostegno economico pubblico (a certe condizioni di reddito) per sopperire alle esigenze delle famiglie con figli. La circostanza che lo Stato aiuti le famiglie che hanno redditi al di sotto di una certa soglia non esonera i genitori dal contribuire anch'essi proporzionalmente al proprio reddito al mantenimento dei figli e deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. n. 4672 del 22/02/2025).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi Euro 200,00 per oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2025